RIORDINAMENTO DEGLI ISTITUTI DOGANALI E REVISIONE DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO

Art. 16

Altre facilitazioni per le operazioni di esportazione o riesportazione

Il Ministro delle finanze puo' consentire che, quando le merci devono formare oggetto di dichiarazione di esportazione o riesportazione, tale dichiarazione sia armonizzata od unificata con altro documento doganale, commerciale o di trasporto, riconosciuto valido per l'uscita della merce dallo Stato. Il Ministro delle finanze puo' altresi' consentire, nell'ambito della procedura prevista dall'art. 14, comma 1, che le merci oggetto di operazioni di esportazione o di riesportazione siano avviate all'estero accompagnate da documento amministrativo, commerciale o di trasporto e che le operazioni stesse effettuate in un determinato intervallo di tempo formino oggetto di dichiarazione globale.

Versione in vigore dal 12 giugno 1991, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo
Estremi	Decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-374-1990/art-16-altre-facilitazioni-per-le-operazioni-di-esportazione-o-riesportazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it